

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 646-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 febbraio 1965

modificato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 1° aprile 1965 (V. Stampato n. 2084)

d'iniziativa dei senatori D'ERRICO, SELLITTI, PICARDO, MACCARRONE, CASSESE, VERONESI, CATALDO, ROVERE e CASSINI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 aprile 1965

**Disposizioni sul collocamento a riposo
degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Gli ufficiali sanitari ed i sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della presente legge, entrati in carriera fino al 31 dicembre 1952, qualora al compimento del 65° anno di età non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, sono trattenuti in servizio per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70° anno di età.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Sono richiamati in servizio e trattenuti per il tempo necessario al raggiungimento dei 40 anni di servizio e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età, quando non abbiano raggiunto i 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, gli ufficiali sanitari e i sanitari condotti che, collocati a riposo per aver raggiunto il 65° anno di età, abbiano pendenti ricorsi presentati in sede giurisdizionale contro il provvedimento di collocamento a riposo.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.